


Società di Previdenza
fra Sacerdoti della Diocesi
di Cremona

In carta libera a sensi dell' Art. ^{lo} legge
15 Aprile 1886 N.º 3818 e dell' art. ^{lo} 228 = Rogito a Cremona
Codice di Commercio = il 14 Novembre 1919
N.º $\frac{3546}{1691}$ di Repertorio = N.º 673 Vol. 171 Pubblici
gratis - archivio - 50

Costituzione della società Anonima di Mutuo Soccorso e di Presidenza fra Sacerdoti della Diocesi di Cremona = fir. ^{to} Scotti
concorda.

Vittorio Emanuele 3.º per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia = 

L'anno 1919 mille novecento diciannove il giorno 6 - sei del mese di Novembre in Cremona, in altre delle Sale del Palazzo Municipale.

Disnansi a me Sberca Od. Giovanni Notaio, residente in Cremona, iscritto presso il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema e alla presenza dei testi a me noti ed idonei da me richiesti Sig. Avv. Antonio Squintani di Giuseppe e Dott. Cipriano Squintani di Giuseppe ambo noti a Pizzighettone e residenti in Cremona.

Sono personalmente comparsi i Signori:
Bellini Od. Fermo fu Luigi nato a Cingia de' Botti dom.º a Cremona. - Salamoni Od. Lodovico fu Andrea nato a Cà d'Andrea domiciliato a Cremona. - Carnozzi Od. Paolo di Carlo nato a Berre di Piacenardi dom.º a

Cremona. - Vello O. Giovanni fu Pietro nato
a Grontardo dom^{to} a Cremona. - Conti O. Carlo
fu Luigi nato residente e dom^{to} a Cremona.
Minotti O. Luigi di Domenico nato a Giadana e dom^{to} a Cremona
Cecchi O. ~~Luigi~~ ^{Luigi} fu ~~Luigi~~ ^{Luigi} nato in
Onemiglia residente in Malaguino. - Bram-
billa O. Giovanni fu Luigi nato a Cassa-
no d'Adda dom^{to} a Cingia de' Boti.
Leoni O. Giovanni fu Girolamo nato a Bor-
nata dom^{to} in Onemiglia. - Ravasi
O. Felchino fu Luigi nato e dom^{to} a Cremona.
- Guastalli O. Geremia ^{fu Giuseppe} nato in Onemiglia dom^{to} di Cremona. - Lodi O. Giov.
Battista fu Giovanni nato a Orizzona
dom^{to} a Cremona. - Gozzi O. Cesare fu
Alessandro nato a Dogolo dom^{to} a Cremona.
Camelli O. Illemo fu Antonio nato e dom^{to}
a Cremona. - Mattarozzi O. Geremia fu
Luigi nato e dom^{to} in Onemiglia. - Ra-
vasi O. Luigi fu Tomaso nato a S. Secondo
parmense dom^{to} a Cremona. - Santini
O. Luigi fu Angelo nato a Casalmaggiore
dom^{to} a Cremona. - Bianchi O. Giovanni
fu Battista nato a Soresina dom^{to} a Capp.
Livenardi. - Deminari O. Gaetano fu
Giuseppe nato e dom^{to} a Cremona. - Gobbet-
ti O. Giuseppe fu Francesco nato a Soresina

dom^{to} a Cremona. — Binaghi D. Battista
fu Alessandro nato ad Aquadello dom^{to}
a Cella Dati. — Ziola D. Carlo fu Giovanni
nato a Milano dom^{to} in Querniglia. —
Dati D. Vittorio fu Cesare nato a Tradara
dom^{to} a Cremona. — Gonda D. Giovanni
fu Lodovico nato a Casalmaggiore dom^{to} a Cre-
mona. — Marazzi D. Giuseppe fu Lorenzo
nato a Corte de' Frati dom^{to} in Querniglia. —
Laghi D. Evangelista fu Giovanni nato
a Bonemerse dom^{to} a Torre Lencardi. —
Tutti sacerdoti dell'entità personale e capa-
cità giuridica dei quali sono certo. —

Spontaneamente i summoniti comparen-
ti radunatisi in assemblea generale di-
chiarano di costituire siccome a sensi del-
la legge 15 aprile 1886 N. 3818 costitui-
scono una società di Mutuo Soccorso e
di Presidenza tra Sacerdoti della Diocesi
di Cremona, avente la propria sede in Cre-
mona.

Datasi lettura dello Statuto Sociale compo-
sto di N. 48 Art. e che in fine del presente
atto verrà dinesso quale unico inserto segna-
to colla lettera - A - venne unanimamente
approvato, dichiarando gli intervenuti di

obbligarsi alla scrupolosa osservanza del disposto del medesimo e dei regolamenti interni.

Per tutto quanto non venne qui menzionato le parti fanno fermo riferimento al menzionato statuto e per quei casi che in esso non fossero stati contemplati accettano il disposto del vigente Codice di Commercio e della Legge 15 aprile 1886 96° 38 R. —

I sopra costituiti soci indicano a loro giornale sociale per la pubblicazione degli atti sociali il giornale « *Dolettino Ufficiale della Diocesi di Cremona* » —

Provvedutosi alla nomina delle cariche sociali risultano eletti:

Presidente: Brambilla Mons. Giovanni.

Consiglieri: Conti Mons. Carlo = ^{Corra D. Cesare, Delavanti} Gobetti D. Giuseppe = ^{D. Lodovico} Lida D. Carlo = Laghi D. Evangelista = Gerola D. Giovanni = Marozzi D. Giuseppe.

Sindaci effettivi: Ravasi D. Felchino = Mattarozzi D. Geremia = Minotti D. Luigi = Sindaci supplenti: Ravasi D. Luigi, Davi D. Vittorio. —

I sopra accennati componenti dichiarano le cariche loro conferite a sensi dell'art. 139 Cod. di Comm. —

I sopra citati componenti dichiarano di

accettare tutte quelle variazioni che il R. Tribu-
nale crederà opportuno portare al presente
Statuto.

allegato A del N. ³⁵⁴⁶/₁₆₃₁ del Rep.

Società di Previdenza fra i Sacer-
doti della Diocesi di
Cremona

Titolo 1^o

Istituzione - Scopo - e Sede -
art. 1^o

È costituita in Cremona una società di Pre-
videnza per Sacerdoti della Diocesi di Cre-
mona. -

2^o

Questa società ha per iscopo:

1^o il mutuo soccorso materiale tra i Sacer-
doti associati, assicurando ad essi un sussidio
nei casi di malattia ed una pensione nella
vecchiaia. -

2^o il mutuo soccorso morale che consiste spe-
cialmente nel promuovere e mantenere vivo
lo spirito di carità e di unione, per il quale
verga facilitato l'addepiimento dei doveri
sacerdotali. -

3^o

La società ~~ha~~ ha sede in Cremona.

La sua durata è indefinitiva. —

Titolo II

Patrimonio sociale. — Investimento fondi.

Art. 4°

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle tasse di ammissione.
- b) dalle contribuzioni dei soci.
- c) dagli interessi del capitale sociale. —
- d) dalle donazioni fatte alla società e da ogni altro provento.

Art. 5°

I fondi sociali devono essere impegnati in uno o più dei seguenti modi:

- a) in mutui ipotecari o cambiari =
- b) in cartelle di rendita dello Stato, in obbligazioni della provincia o di altre solidissime istituzioni. —
- c) in depositi presso le casse postali di risparmio o di altri istituti di credito. —
- d) in immobili. Ma per investire in immobili il capitale sociale, oltre l'autorizzazione superiore di cui nella legge 5 Giugno 1850 N.º 1039 e R. Decreto 20 Giugno 1817, occorrerà volta per volta l'approvazione dell'assemblea, se anche nei casi di vendita di detti immobili; né si potrà impegnare

re più del terzo del Capitale sociale. —

6°

I titoli di credito, li effetti cambiari, i libretti di depositi, in una parola, i documenti riguardanti il patrimonio sociale, saranno custoditi in apposita cassaforte fornita di due chiavi tenute l'una dal Presidente e l'altra dal Cassiere, o in altro modo sicuro a giudizio del Consiglio. —

Titolo III°

= Dei soci = Diritti e Doveri =

7°

I soci si distinguono in effettivi ed onorari.

I soci effettivi possono essere annuali e perpetui. Possono essere soci effettivi tutti i

Sacerdoti eremonesi ordinati nella Diocesi.

Per essere ammesso come socio effettivo occorrono i seguenti requisiti:

a) Domanda di ammissione presentata alla presidenza della Società, corredata dalla fede di nascita. =

b) non aver oltrepassato il cinquantesimo anno di età. =

c) avere sana costituzione fisica comprovata da attestato medico. =

8°

8 Socio onorario può essere qualunque persona purché sia benemerita della Società e venga accettata dal Consiglio Direttivo. —

9°

Al solo Consiglio Direttivo spetta l'ammissione o l'esclusione dei Soci. —

10°

Saranno espulsi dalla Società per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione: —

a) coloro che per essere ammessi nella Società fossero malati cronici. —

b) coloro che per godere il sussidio simulassero qualche malattia o tendenziosamente la prolungassero o l'aggravassero o semplicemente per più di una volta chiedessero indebito soccorso.

c) chi fosse in arretrato di un anno nel versamento dei contributi.

d) quelli che incaricati di custodire ed amministrare i fondi sociali ne alterassero la destinazione o in qualsiasi modo ne abusassero. =

e) quelli che a giudizio del Consiglio, tornassero di disonore alla società =

f) chi infine turbasse in qualunque maniera e specialmente col suscitare discordie o partiti, il buon andamento della Società, o si rifiutassero di mettere in opera lo statuto o le deliberazioni da essa

prese. —

= 11°

Un socio che si credesse indebitamente espulso potrà appellarsi ad un Consiglio di 6 probiviri, scelti fra i soci effettivi, tre dal Consiglio Direttivo e tre dal socio espulso. Essi sotto la direzione del Presidente, esaminano i motivi dell'espulsione e a maggioranza di voti giudicano della sua validità. Anche il Presidente ha diritto di voto. —

12°

Il socio espulso o cancellato non ha mai diritto a rimborso od indennizzo delle contribuzioni pagate. —

13°

Un socio espulso o cancellato può essere dal Consiglio riammesso, quando abbia rimosse le cause della sua espulsione o radiamento, in tal caso, come nuovo socio, è tenuto ad osservare gli obblighi, di cui all'articolo 10°

14°

Ogni socio effettivo, nell'atto dell'iscrizione nella società, sarà tenuto a versare una diritto di ammissione di Lire 1. Oltre a questo diritto di ammissione, ogni socio effettivo annuale sarà tenuto versare alla Società una quota mensile, da pagarsi in mano agli incaricati del Consiglio, e così stabilito; per chi entra al di sotto dei trent'anni £1; dai 30 ai 35 Lire 1,15; dai 36 ai 40 £. 1,30; dai 41 ai 45 £. 1,45; dai 46 ai 50 £. 1,60;

I soci che pagano in una sola volta il capitale, il cui interesse annuo, calcolato al 4% sia pari alla somma di 12 quote mensili a loro spettanti, divengono soci effettivi perpetui, e non sono più tenuti a verun altro versamento. Ma se l'età supera i 40 anni, dovranno versare un aumento in ragione di £15 ogni anno fino ai 50 anni.

15°

I soci onorari non hanno obbligo di cassa fissa, ma in qualunque modo sono tenuti a versare una quota annua non inferiore alla minima di un socio effettivo.

16°

Le persone, che versano alla Società, in una o più rate, una somma non inferiore a £. 100 saranno iscritte nell'album dei benemeriti.

Le persone, che verseranno in una o più rate, non meno di Lire duemila e cinquecento saranno iscritte nell'album dei soci confondatori.

17°

L'iscrizione sociale è comprovata da un libretto, che sarà rimesso ad ogni socio contro il pagamento di £. 100, il quale libretto conterrà il presente statuto con un registro per l'annotazione dei pagamenti mensili.

18°

Ogni socio effettivo, al corrente dei suoi obblighi, in caso di malattia che non possa celebrare la S. Messa per tre giorni continui, ha diritto ad un sussidio di $\text{L} 2$ per ogni giorno che non abbia celebrato, salvo il disposto dell'art. 23. Il sussidio decorrerà dal quarto giorno della malattia e durerà per il resto del trimestre, dopo il quale per tre mesi è ridotto alla metà e cessa dopo questi tre mesi.

19^o

Il socio che fosse in arretrato di sei mesi nel pagamento dei contributi, ha diritto annuandosi, appena alla metà del sussidio anche se per quella volta, durante la malattia si mettesse al corrente.

20^o

Il sussidio per malattia, di cui all'art. 18^o non potrà (non potrà) percepirsi che dopo sei mesi dall'iscrizione nella società.

21^o

Il sussidio di malattia non è sospeso per giorni festivi, nei quali il socio abbia celebrato perdurando la malattia.

22^o

Allorquando il socio avesse ricevuto tutti i sussidi sopra indicati non avrà più diritto ad alcun sussidio se non dopo tre mesi dalla sua guarigione. Una malattia che sopravvenisse prima di questo

periodo si riterrà una continuazione della prima
agli effetti dell' Art. 20°

23°

L'assemblea potrà mettere a disposizione del
Consiglio una somma non inferiore a Lire 200
che dovrà erogarsi a scopo di beneficenza. —

24°

Ogni socio effettivo, che abbia soddisfatto ai
suoi obblighi dall'ammissione per il periodo
di trent'anni compiuti e continui, al compie-
re del suo 65° anno di età avrà diritto alla
pensione vitalizia di almeno L. 300 annue che
sarà pagata a trimestri posticipati al pensio-
nato sopravvivate. —

25°

Il socio pensionato non percepisce sussidio
in caso di malattia. —

26°

Il socio sussidiato o pensionato non è esonerato
dal pagamento dei contributi mensili che po-
tranno essere trattenuti sui sussidii o sulla pen-
sione. —

27°

I termini della pensione potranno essere mo-
dificati dall'assemblea in vantaggio degli stessi
pensionandi. —

28°

Intorno alle modalità della richiesta e della riscossione tanto di sussidio, quanto della pensione, i soci dovranno attenersi alle norme prescritte dal regolamento interno. —

29°

Il Consiglio Direttivo ogni anno farà celebrare un Ufficio per tutti i soci defunti, al quale dovranno intervenire potendolo tutti gli ascritti. —

Titolo IV°.

Assemblee dei Soci — Modificazione allo Statuto — Scioglimento della Società.

30°

Le adunanze ordinarie dell'Assemblea generale hanno luogo nei giorni e nelle epoche indicate nel regolamento; le straordinarie, quando la Presidenza o 5 membri del Consiglio, o un terzo dei soci effettivi in regola coi contributi ne fanno domanda. Le assemblee, per la discussione sui bilanci, saranno presiedute da un Presidente, eletto nell'adunanza stessa a maggioranza dei voti. Le altre assemblee saranno presiedute dal Presidente della Società ^{che} tiene le sedi.

31°

L'assemblea, nelle sue adunanze ordinarie, oltre

alla nomina del Consiglio di Amministrazione e di Sindacato ed alle surrogazioni dei dimissionari o degli scaduti delibera: a) della ~~pa~~ approvazione dei bilanci = b) = su tutte le proposte relative all'ordinaria amministrazione presentate dai soci alla Presidenza nei termini stabiliti dal regolamento. —

32°

L'Assemblea nelle sue adunanze straordinarie:
a) Sulle modificazioni da introdursi nello Statuto e nel regolamento: = b) su tutti gli oggetti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che saranno presentati dietro proposte fatte dal Consiglio e pubblicate almeno 10 giorni prima dell'assemblea. —

33°

Sono legittime le assemblee convocate almeno 15 giorni prima, dalla Presidenza. — Esse sono valide anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

34°

Per la validità delle deliberazioni, che apportano modificazioni allo statuto si richiede che siano approvate da un sesto dei soci in prima convocazione ed in seconda convocazione un decimo. ~~Se s'impedivano~~ ~~o approvate~~ se non accoglieranno voto favorevole di due terzi

dei soci presenti, e non diventeranno esecutive se non dal giorno della trascrizione del cancelliere, ordinata dal R. Tribunale.

35^o

Nella votazione si procede a maggioranza assoluta dei presenti. Non è concessa la facoltà di votare se non a chi è presente.

36^o

La deliberazione dello scioglimento della Società non è valida, se non ottiene l'approvazione dei quattro quinti dei soci effettivi in regola col pagamento dei contributi. —

37^o

All'atto dello scioglimento, la società elegge una Commissione di tre membri la quale prende in consegna tutti i registri, gli atti ed il capitale della società, affine di soddisfare gli impegni in corso. In nessun caso i fondi sociali potranno essere divisi tra i soci.

38^o

Questa Commissione conserverà i registri e amministrerà secondo l'Art. 5 il patrimonio sociale e curerà che ^{dentro} 5 anni la società si ricostituiscia con un quarto almeno degli antichi soci effettivi. Nel caso che la società si ricostituiscia, questa Commissione riconsegnerà i registri

e il patrimonio sociale al nuovo Consiglio direttivo; che se durante i 5 anni la società non si ricostituisse, la Commissione passerà il patrimonio a scopo di beneficenza o presidenza, secondo che sarà disposto dall'assemblea nel deliberare lo scioglimento della Società.

39°

Per i lasciti e le donazioni, che la società avesse conseguito per un fine determinato, avente carattere di perpetuità, si osservano le leggi vigenti che vi si riferiscono.

Articolo 5.°

Consiglio d'Amministrazione

40°

Il Consiglio amministrativo è nominato dall'assemblea a maggioranza di voti e per scrutinio segreto e dura in carica 5 anni. Il Consiglio è composto del Presidente e di otto Consiglieri, scelti esclusivamente fra i soci effettivi.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, eleggerà nel proprio seno il Presidente, in mancanza del quale ne farà le veci il Consigliere anziano di età. Eleggerà pure tra i soci effettivi od anche tra i noi membri per turno il segretario, il Cassiere ed i Collettori.

41°

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

42°

Il Consiglio Amministrativo delibera:

- a) sull'ammissione, riammissione ed esclusione dei soci;
- b) Sull'assegnazione dei sussidi per malattie;
- c) Sullo stanziamento delle spese d'amministrazione.

43°

Il Consiglio inoltre presenta ogni anno lo stato delle entrate e delle uscite e redige i bilanci consuntivi e preventivi; si interessa del buon andamento del sodalizio ed esercita tutti gli atti a lui devoluti dal regolamento interno.

44°

Per la validità delle adunanze si richiede la presenza di almeno 5 Consiglieri. —

45°

Il Presidente è il rappresentante legale della Società in giudizio e fuori. In sua assenza lo è chi ne tiene le veci.

Titolo 6°

Dei Sindaci

46°

I Sindaci sono in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti, tutti estranei al Consiglio d'amministrazione ed eletti ogni anno dall'assemblea.

Essi hanno in generale le attribuzioni determinate dall' Art.º 184 Codice di Commercio.

Titolo 7.º

Disposizioni transitorie.

47.º

Ogni altra disposizione intorno alle votazioni delle cariche sociali, nomina ed attribuzione del Segretario, del Cassiere e dei probi-viri e dei Sindaci sono devolute ad uno speciale regolamento compilato dal Consiglio e sottoposto alla approvazione dell'assemblea dei soci.

48.º

Il presente statuto, appena approvato dall'assemblea dei soci sarà presentato al Tribunale Civile, perche la Società possa ottenere il riconoscimento giuridico ai sensi della Legge 15 Aprile 1886. N.º 3818 ed avrà pieno effetto dalla ^{della} data registrazione e trascrizione della cancelleria del Tribunale. —

Firmati = Bellini D. Fermo =
" Idemoni D. Lodovico =
" Camozzi D. Paolo =
" D. Giovanni Vello =
" D. Carlo Conti =
" D. Piola Carlo =
" D. Luigi Minotti =
" D. Gesuino Ceruti =

Firmati = Brambilla D. Giovanni =
" Leoni D. Giovanni =
" Ravasi D. Felchino =
" Lodi D. Giov. Battista =
" Quastalli D. Geremia =
" Gorri D. Cesare =
" D. Ilmo Camelli =
" D. Geremia Marazziti =
" D. Luigi Ravasi =
" D. Giovanni Bianchi =
" Gobetti D. Giuseppe =
" Binaghi D. Battista =
" D. Luigi Fantini =
" Sac. Seminari Gaetano =
" Sac. Vittorio Savi =
" Sac. Ganda Giovanni =
" Marazzi D. Giuseppe =
" D. Evangelista Zagni =

Dottor Cipriano Squintani = teste =

app. Antonio Squintani = teste =

Merca D.^o Giovanni = Notaio =

Io richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto
e ne ho dato pubblicazione in presenza dei testi
mediante lettura fattane alle parti, le quali
approvando passano a sottoscrivere coi testi
e me Notaio. —

Consta l'atto di due fogli scritto da persona di viva fiducia per quattro pagine e n. 16 righe della quinta pagina. —

Firmati = Bellini D. Fermo =
" Salomoni D. Lodovico =
" Camozzi D. Paolo =
" D. Giovanni Celso =
" D. Carlo Corti =
" D. Liola Carlo =
" D. Luigi Birotti =
" D. Geronimo Ceruti =
" Brambilla D. Giovanni =
" Leoni D. Giovanni =
" Ravasi D. Felchimo =
" Lodi D. Giov. Battista =
" Guastaldi D. Geremia =
" Gorri D. Cesare =
" D. Ilmo Camelli =
" D. Geremia Mattarozzi =
" D. Luigi Ravasi =
" Soc. Giovanni Bianchi =
" Gobetti D. Giuseppe =
" Soc. Binaghi Battista =
" D. Luigi Fantini =
" Soc. Seminari Gaetano =
" Soc. Vittorio Sardi =

Firmati = Sac. Gauda Giovanni =
" Marazzi D. Giuseppe =
" D. Evangelista Saggi =
Dottor Cipriano Squintani = teste =
avv. Antonio Squintani = teste =
Slerca D. Giovanni = Notaio =

Copia conforme al suo originale
de' ritratti et firme

Cremona 21 novembre 1919

[Signature]

Depositato nell'Archivio del Tribunale di Cremona
il 4-12-19 al N. 1846 registro
d'ordine al N. 4237 al N. 476
registro società
CREMONA 4-12-19 al N. 115

IL CANCELLIERE

[Signature]



In carta libera ai sensi dell'art. 2281. di C. C. -

Al Regio Tribunale di Cremona

Il sottoscritto in ottemperanza agli art. 91 e 92 (art. di C. C. -) presenta copie autentiche dell'Atto dei Soci del 1919

N. 3545-1031 di rep. degli S. Giovanni

Storco, registrato a Cremona il 14 detto al N. 673 Vol. 14 quater, portante la costituzione e lo statuto della Società Anonima Cooperativa di Mutuo Soccorso e di Previdenza tra i sacerdoti della Diocesi di Cremona con sede in Cremona.

chiediamo

che verificato l'adempimento delle formalità richieste dalla legge sopra citata, certi di rinviare la trascrizione e l'affissione. -

con Intervento

Dev. mo

S. Storco Giovanni

al P. M. p. il suo atto

Cremona 21-11-1919 =

Il Presidente

Mattarochi

365
29-11
374
2 1 -

Spalle
lire due
p. tasse
di bollo
con quind

Il 24/11/19
M. Ric.
F. Pirrocheri

L. 112 = R. L. P. M. = 22 Novembre 1919
Il P. M.

Non si approva =

Cronaca 23-11-1919 =

bravetta

Istituto

Al Giudice Sig. Ferraresi per relazioni
in Camera di Consiglio =

Cronaca 23-11-1919

Il Presidente

Marzocchi

Il Tribunale Civile e penale di Cronaca
in Camera di Consiglio composta dei Sig.
Marzocchi (av. Pietro) - Presidente - Casari
av. Guido e Ferraresi Aldo - Giudice
V. il mezzo ricorso - V. il parere fa-
vorvole del P. M. -

Mitente che risultano adempite le
condizioni volute dalla legge per la
sua costituzione della società. -

V. gli art. 91 e 92 (di Cronaca) =

Ordina la trascrizione e l'affissione dello
statuto e dell'atto costitutivo della società
cooperativa di cui in ricorso.

Cronaca 25 Novembre 1919

Il Presidente

Marshalli

Martignò

È conforme all'originale in carta libera a termini dell'art. 228 Cod. Comm.
Cremona, 29-11-1919
Municipio famiglia



Deposito nella Cancelleria del Tribunale di Cremona
N. 4-12-19 1846 registro
d'ordine al N. 4234 registro tras. al N. 476
registro società ed iscritto nel Vol. 445
CREMONA 4-12-19


IL CANCELLIERE

M. J. [Signature]

1275

ORIGINALE

Off 1060 Rp
Diritti
Off. e Rp. 5,15
Messa per 10
Papa 5,25



Visto il Cancelliere



In carta libera per l'art. 228 Cod. Commercio
La Breve add. delle Decreti 1919
alla richiesta arg. del sig. Marco
Dott. Giovanni, Notario residente
in Breve via Colferino 18
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziale
ris. add. al R. Tribunale di Breve
ma ho appreso alla sala del Tribunale
stesso ed a quella del Comune in luogo
 copia conforme dell'atto 6 Novembre
1919 Off 3576/1631 di Reparto del
Notario richiedente portante la
Costituzione della Società di Previdenza
fra sacerdoti della Diocesi di Breve
avente sede in Breve e per
iscopo il mutuo soccorso material
tra i sacerdoti associati, assicurando
ad essi un sussidio nei casi di
malattia ed una pensione nella
vecchiaia, oltre al mutuo soccorso
morale che consiste principalmente
nel promuovere e mantenere vivo
lo spirito di carità ed unione.



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Colombo Luigi

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Notazione - Milano 12 DIC 1919

N. 41324 R. n.

A richiesta del Notaio G. Serca

DIRITTI

lo sottos. Uff. Giud. del Tribunale C. P. di Milano ha affisso

Orig. e rep.	L.	1,50
Notifica	>	
Scrittura	>	
Trasferimento	>	
Stato	>	
Urgenza	>	
Totale L.		1,50
Bolli	>	
Totale L.		

e pubblicato copie dell'atto in data 6.11.1919 postante

cod. aut. dello st. au. di Mutuo Soccorso
e di Previdenza fra Sacerdoti della Diocesi di Monza

~~1° alla porta esterna del Tribunale di Milano~~

2° in Sala della Borsa di Milano

V. il Cancelliere

12 DIC 1919

Ufficiale Giudiziario
del R. Tribunale C. P. di Milano

[Handwritten signature]

4 L.
30